Il dlgs sulle rinnovabili consente al meccanismo delle deduzioni di essere associato ai contributi

Nessun divieto per la Tremonti ter

Non si applica il blocco al cumulo con gli incentivi pubblici

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA CIPOLLINI

La Tremonti Ter sfugge al divieto generale di cumulo con «altri incentivi pubblici comunque denominati» introdotto dal nuovo «Decreto Rinnovabili 2011» (dlgs 3 marzo 2011, n. 28, pubblicato in *G.U.* n. 71 del 28 marzo 2011, S.O. n. 81/L) e che riguarda i nuovi incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. È un'affermazione secca che ha già sollevato numerosi quesiti e dubbi interpretativi negli operatori del settore. Da più parti, infatti, non si comprende il trattamento differenziato riservato alla Tremonti Ter, che già nel vigore del precedente regime pareva beneficiare di una piena cumulabilità con i certificati verdi. La Tremonti Ter rappresenta, in estrema sintesi, un particolare regime di detassazione degli investimenti (che siano stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010), mediante l'esclusione del 50% degli stessi dall'imposizione sul reddito della società interessata all'agevolazione. In particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Rinnovabili 2011, non troverebbe applicazione con riguardo alla Tremonti Ter quella disposizione della Legge finanziaria 2008 che ha disposto che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai Certificati Verdi «a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale...». Ebbene, da una prima lettura della norma appena richiamata, parrebbe che scegliendo la piena cumulabilità degli incentivi di cui ai certificati verdi con il regime della Tremonti Ter, il legislatore abbia inteso fare anche una valutazione a monte sulla natura di «contributo», in conto energia o capitale, della Tremonti Ter (giungendo a escluderla). Altrimenti detto: non potendo inquadrare la Tremonti Ter né tra i contributi in conto energia né tra i contributi in conto capitale, la stessa sfuggirebbe al divieto di cumulo generale stabilito dal Decreto Rinnovabili 2011 (confermando quindi l'impostazione di cui la previsione contenuta nella Finanziaria 2008 era già espressione). In ragione delle considerazioni svolte sin qui è però evidente l'esigenza di chiarezza che preoccupa gli operatori. Innanzitutto, una tale lettura delle nuove disposizioni del Decreto Rinnovabili imporrebbe una precisa e chiara riflessione sulla natura di tutti i contributi e agevolazioni che interessano il settore delle energie rinnovabili, al fine di poterne affermare o meno la piena cumulabilità. E ciò renderebbe altamente incerto il settore degli investimenti nelle energie rinnovabili anche sotto questo profilo. A tal proposito si ricorda infatti che alle richiamate differenti categorie di «contributi» corrispondono ben definiti elementi caratteristici. I contributi in conto esercizio, ad esempio, sono essenzialmente destinati a far fronte ad esigenze di gestione o a rimborsare spese di esercizio e, dunque, sono in sostanza volti ad abbattere o ridurre costi di esercizio derivanti dall'acquisto di beni o servizi, che esauriscono la loro utilità in un unico ciclo o processo produttivo. Un tipico esempio di contributo in conto esercizio nel settore delle rinnovabili è stato ravvisato nella c.d. tariffa incentivante (come affermato anche dall'Amministrazione finanziaria, così Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007). I contributi in conto capitale sono, invece, volti a migliorare la competitività delle imprese beneficiarie e divengono fiscalmente rilevanti nel momento del materiale incasso del contributo da parte del percettore (c.d. principio di cassa). I contributi in conto impianti sono, infine, quei contributi corrisposti alle imprese dallo Stato o da altri enti pubblici allo scopo di permettere a tali imprese di realizzare investimenti in beni strumentali ammortizzabili, destinati a cedere la loro utilità in diversi cicli produttivi (e non in un unico processo produttivo). Sarebbe inquadrabile tra i contributi in conto impianti il credito d'imposta per nuovi investimenti produttivi nelle aree svantaggiate. La Tremonti Ter, invece, secondo l'Abi (Circolare n. 7 del 26 febbraio 2010), sarebbe del tutto esclusa dal sistema dei «contributi» in esame, in quanto si tratterebbe di una semplice «deduzione» e non di un contributo (non rientrerebbe nemmeno tra i contributi in conto impianti). In quest'ottica, quindi, non si comprende perché il legislatore abbia espressamente previsto l'eccezione dal divieto di cumulo per la sola Tremonti Ter, quando quest'ultima, anche prima del Decreto Rinnovabili 2011, era pienamente cumulabile con i certificati verdi. In ragione di tutto quanto detto, data la complessa natura dei contributi e delle agevolazioni fiscali che interessano il settore delle rinnovabili e la cumulabilità tra gli stessi, è quindi di tutta evidenza come servirebbe maggior chiarezza sulla portata applicativa delle divieto di cumulo stabilito dal Decreto Rinnovabili 2011, anche al fine di chiarirne gli effetti e indirizzare le conseguenti prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria, evitando fraintendimenti. È a tutti nota la Risoluzione n. 20/E del 27 gennaio 2009, in cui l'Amministrazione finanziaria si esprimeva in termini di non cumulabilità del credito d'imposta per le aree svantaggiate con la tariffa incentivante in ragione di una alquanto confusa equiparazione sul piano dello scopo dei contributi in conto impianti e dei contributi in conto capitale, che, invece, come detto, sono tipologie di contributi ben distinte ed autonome. Percorrendo la strada della chiarezza, occorrerebbe per esempio chiarire che vi è piena cumulabilità (come del resto si argomentava anche prima delle disposizioni del nuovo Decreto Rinnovabili 2011) dei nuovi incentivi con i contributi in conto impianti (quali possono essere il credito d'imposta per le aree svantaggiate), a cui tanti operatori del settore hanno fatto ricorso e su cui contano (sgombrando quindi il campo dalle incertezze prodotte dalla richiamata Risoluzione n. 20/E). E ciò in ragione di una interpretazione delle disposizioni di legge che pare ragionevole con il contesto giuridico ed economico che interessa il settore delle energie rinnovabili. Gli operatori del settore chiedono una precisa apertura alla piena cumulabilità dei nuovi sistemi di incentivazione con altre forme di agevolazione tributaria che operino su piani differenti rispetto ai primi.

© Riproduzione riservata

IL FISCO DEGLI ALTRI

Ripartono i tavoli *tecnici tra la Banca d'Italia e la Banca centrale di San Marino. Secondo quanto dichiarato dal numero uno dell'istituto centrale del Titano, Renato Clarizia, entro la metà del mese di aprile si terrà a Roma un incontro bilaterale tra le due istituzioni su alcune tematiche tecniche di natura regolamentare legate per lo più alla questione del riciclaggio e dell'evasione fiscale. Secondo il presidente della Bcsm, obiettivo di questo nuovo round di incontri sarà quello di riprendere la collaborazione con Roma definita strategica per consentire alla Rupe di lasciare alle spalle la crisi finanziaria degli ultimi tre anni.*

Ancora un vip *americano nella rete del Fisco americano. Dopo nomi eccellenti dello sport e del cinema, stavolta è toccato al rapper Lil Wayne colpevole, secondo le autorità della Florida, di aver nascosto all'Erario incassi per 5,6 milioni di euro tra il 2008 e il 2009. La comunicazione è arrivata a 20 giorni di distanza dall'uscita dell'uomo dal carcere dove era entrato dopo l'arresto per possesso illecito di arma da fuoco. Per finanziare le spese legali e i conti in sospeso con il Fisco, intanto, il famoso rapper ha messo in vendita la propria lussuosa dimora di Miami Beach valutata 12,9 milioni di dollari.*

Stretta del Fisco *africano all'evasione fiscale. Le agenzie delle entrate del continente nero hanno deciso di fare quadrato mettendo a punto un sistema di coordinamento capace di sventare i tentativi di elusione delle tasse attraverso una condivisione delle informazioni. «Abbiamo mosso i primi passi lungo il cammino che ci condurrà a un'armonizzazione della politica fiscale africana», ha spiegato Oupa Magashula, commissario della South African Revenue Service. «La cosa principale al momento è evitare i cosiddetti salti di giurisdizione, ovvero il turismo dello shopping in giro per l'Africa alla ricerca di tariffe più basse». Secondo Logan Wort, presidente del forum fiscale del continente nero, la pressione fiscale media dei 31 africani si attesta oggi al 15%, meno della metà di quanto si verifica nell'Unione europea.*

La società austriaca *Franz Hauswirth non potrà più produrre e vendere i coniglietti di cioccolato avvolti in carta dorata con un collarino rosso in quanto questi potrebbero essere confusi con la marca «Goldhase» della Linth & Sprungli. Lo ha stabilito il tribunale del commercio di Vienna accogliendo una causa del gruppo svizzero Linth & Sprungli.*

Gabriele Frontoni

Consulenti di Latina, codice tributo per l'iscrizione

Con il codice tributo «LT00» denominato «Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di Latina» anche i consulenti del lavoro della provincia laziale potranno avvalersi del sistema di pagamento dei contributi dovuti al consiglio tramite F24. Con la convenzione del 17 febbraio 2011, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro. Con risoluzione 24/2011 sono state istituite le causali contributo dei Consigli provinciali che hanno aderito alla convenzione. In data 14 marzo 2011, anche il Consiglio provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Latina ha aderito alla convenzione.

AVVISO DI GARA A PUBBLICO INCANTO
Ente appaltante: Asp Catania, tel.-fax 0952545070/82.
Oggetto: affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione delle opere occorrenti alla riqualificazione energetica del p.o. di Acireale.
Importo a base di gara euro 5.380.340,00.
Requisiti minimi di natura tecnica ed economico-finanziario rilevabili dal bando e disciplinare di gara.
Modalità aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del dlgs n. 163/2006.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 dell'1/7/2011.
Indirizzo per la consegna delle offerte: via S. M. La Grande, 5 – 95124 Catania, protocollo generale. Luogo espletamento gara: servizio tecnico – via Canfora, 91 – Catania.
Data di espletamento della gara: 6/7/2011, ore 10.
Data spedizione avviso alla Guce: 8/12/2010.
I partecipanti dovranno attenersi al disciplinare di gara e utilizzare preferibilmente, i modelli predisposti dall'amministrazione comunale. Le copie integrali del bando, del disciplinare, dei modelli di istanza e dichiarazione sono disponibili sul sito www.aspct.it.
Responsabile unico del procedimento: geom. Basilio Pecora
Il direttore generale **Dott. Giuseppe Calaciura**

AMBITO BR1
Sezione Comune di Brindisi
Ufficio di Piano
ESTRATTO AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori
L'importo complessivo dell'appalto è di Euro 728.347,32 ,oltre Iva se dovuta.
Il bando di gara è stato inviato in data 29/03/2011 alla Gazzetta Ufficiale della U.E. ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato speciale d'appalto possono essere ritirati presso l'Ufficio di Piano, via Guerrieri n.7 e sono altresì disponibili sul sito internet www.comune.brindisi.it.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del 28/04/2011.
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Maria Rosaria RUBINO)

REGIONE LAZIO
ESITO DI GARA
Ente appaltante: Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Risorse Idriche, viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma
Oggetto appalto: lavori di "Completamento rete fognante nelle località Castagnetta, Martin Pescatore Basso, Monachelle, Santa Procula – Cinque Poderi, e nelle località Campobello, Santa Procula – S.P. Laurentina, Macchiozza, Campo Jemini – Via Fiordalisi, Viceré, nel Comune di Pomezia – I Stralcio".
CUP F53J09000060002 - CIG 045626274E. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Valore finale totale dell'appalto: Euro 3.979.653,17 IVA esclusa. Data di aggiudicazione: 11/02/2011. Numero di offerte ricevute: 19. Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: CIACCIA APPALTI s.r.l. – Viale Maria, 20 - 00054 Fiumicino (RM) - Italia. Avviso inviato per estratto sulla GURI n. 40 del 04/04/2011. Il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito internet www.regione.lazio.it.
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Giuseppe Tanzi